



Provincia di Foggia  
Settore Assetto del Territorio e Ambiente  
Via Paolo Telesforo, 25 – 71122 Foggia  
[protocollo@cert.provincia.foggia.it](mailto:protocollo@cert.provincia.foggia.it)

*Trasmissione a mezzo pec*

**Spett.le**  
**Parco Eolico Ascoli s.r.l.**  
Piazza Manifattura 1  
Rovereto (Tn)  
[direzione.parcoeolicoascoli@legalmail.it](mailto:direzione.parcoeolicoascoli@legalmail.it)

*e, p.c.* **Regione Puglia**  
**Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**  
Corso S. Sonnino, 177  
Bari  
[servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.energiesinnovabili@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: Parco Eolico Ascoli S.r.l. – Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12 settembre 2018 di Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m.i. relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 10 MWe (oggi 18 MWe) sito nel Comune di Stornara (FG), località “*Posticciola*”. Rif. note società Parco Eolico Ascoli S.r.l. ns. prot. n. 2020/0042288 del 06/10/2020 e prot. n. 2021/0005601 del 05/02/2021 e nota Regione Puglia prot. n. 7567 del 23/10/2020 ns. prot. n. 2020/0045356 del 26/10/2020.

Si fa riferimento alle note in epigrafe con le quali si chiede di riscontrare se la validità del provvedimento provinciale di Valutazione d’Impatto Ambientale di cui alla D.D. n. 2283 del 06/10/2015, conservi la sua validità, considerato anche che la proroga del termine di inizio lavori rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 200 del 10 dicembre 2020 ha evidenziato che il “*Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore*”.

A tal proposito, si comunica preliminarmente di prendere atto della D.D. n. 168 del 13/09/2019 di voltura regionale della D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018 avente ad oggetto: *“Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe (ora 18 MWe) al parco eolico denominato “Posticciola Ampliamento” sito in Loc. “Posticciola” nel Comune di Stornara (Fg) e relative opere di connessione alla RTN dell’impianto in oggetto in antenna a 150 KV con la costruenda stazione elettrica RTN a 150 KV “Stornara””* dalla società Inergia S.p.A. alla società Parco Eolico Ascoli S.r.l. e si rappresenta quanto di seguito evidenziato.

L’art. 14-quater della Legge 241/90 dispone al comma 4: *“I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, come peraltro richiamato dall’art. 6-bis) del dispositivo dell’Autorizzazione Unica in oggetto.

Si evidenzia che l’Autorizzazione Unica ex articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 viene assunta a valle degli esiti degli endoprocedimenti di che trattasi, nell’ambito della conferenza di servizi.

La VIA, quale atto endoprocedimentale dell’AU, confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Regione, ovvero nella determinazione motivata di cui all’art. 14-ter, comma 7, Legge 241/1990.

Pertanto, circa la conferma della perdurante validità ed efficacia del titolo autorizzativo indicato in oggetto, si rimanda a quanto disposto dal citato art. 14-quater comma 4 della Legge 241/90.

Si precisa inoltre che la D.D. n. 2283 del 06/10/2015 è da intendersi adottata in relazione al progetto, complessivamente inteso, assunto alla base della medesima procedura di valutazione di compatibilità ambientale e pertanto è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale valutata da questo Ente.

#### **IL DIRIGENTE**

**Dott. Giovanni D’Attoli**

Documento firmato e sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell’art.21 comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
Codice dell’amministrazione digitale.  
Convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa